



**Regione Umbria**

**Consiglio Regionale**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283  
<http://www.crumbria.it>  
e-mail: [atti@crumbria.it](mailto:atti@crumbria.it)

Il Presidente

**ATTO N. 374**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 181 del 3.3.2011)*

*“Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011 e  
bilancio pluriennale 2011/2013”*

---

*Depositato alla Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali, Archivi e  
Protezione dei dati personali il 4.3.2011*

*Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 4.3.2011*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 181 DEL 03/03/2011

**OGGETTO:** "DDL: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013."

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

---



## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto: "DDL: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013" presentata dal Direttore della Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie, umane e strumentali;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Franco Tomassoni avente ad oggetto: "DDL: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Visto** il parere del Comitato legislativo;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di dare atto che con precedente delibera n. 449 del 15 marzo 2010 è stato approvato il documento programmatico sulla sicurezza, emanato ai sensi della regola 19 dell'Allegato B) del Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003);
- 4) di dare atto che il Piano di Politica Patrimoniale 2011/2013, di cui all'art.58, della legge 133/2008, è stato approvato dalla Giunta regionale con atto n. 1906 del 20 dicembre 2010.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**



# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,  
UMANE E STRUMENTALI

---

**OGGETTO:** "DDL: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013."

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 03/03/2011

IL DIRETTORE





## Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

---

**OGGETTO:** "DDL: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013."

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**


alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 03/03/2011

Assessore Franco Tomassoni

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013".

**Art. 1.****(Stato di previsione dell'entrata)**

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2011 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 6.085.606.721,22 in termini di competenza e in euro 6.295.134.272,01 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2011 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2011 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

**Art. 2.****(Stato di previsione della spesa).**

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2011 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 6.085.606.721,22 in termini di competenza e in euro 6.295.134.272,01 in termini di cassa.

2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma.

4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2011 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).


**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 3.**

(Quadro generale riassuntivo).

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2011 annesso alla presente legge.

**Art. 4.**

(Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata).

1. L'avanzo finanziario presunto di euro 809.651.964,18 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2010, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del precedente comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2011 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

**Art. 5.**

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2011).

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2011 ammontano a euro 1.564.894.498,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

2. La Giunta regionale – in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni – è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della tabella M) di cui al comma 1), ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle UPB 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.


**Art. 6.**

(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2011, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.



**Art. 7.**

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'art. 82, terzo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

**Art. 8.**

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

1. In osservanza dell'art. 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è approvato l'elenco 2 allegato alla presente legge.

**Art. 9.**

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è stabilito per l'anno 2011 in euro 350.682.922,21 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 10.****(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)**

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di Euro 53.500.500,00 per una durata massima di anni 30 ed entro il limite di spesa di Euro 635.000,00 per l'anno 2011 e di Euro 4.250.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2011 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2011/2013 allegato (appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al precedente comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2010, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 10, comma 1 e 4, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, come modificati dall'art. 2, della legge regionale 25/11/2010, n. 23 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'art. 63 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di Euro 264.549.849,84 per una durata massima di 30 anni ed entro il limite di spesa di Euro 11.175.000,00 per l'anno 2011 e di Euro 21.550.000,00 per gli anni successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2011 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2011/2013 allegato (appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al precedente comma 4 sono diretti al

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche e dell'art. 35 della Legge 23/12/1994, n. 724, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.

8. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, La Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.


10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2011/2013.

**Art. 11****(Ristrutturazione indebitamento)**

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione, e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10.

2. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2011/2013 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

**Art. 12****(Gestione attiva del portafoglio di debiti)**


1. Ferma restando l'applicazione di norme statali e della relativa disciplina di attuazione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001,

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

n. 448 e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell'articolo 10."



### Art. 13

(Cessione dei crediti)

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2011/2013.

### Art. 14

(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'unità previsionale di base 10.1.007-cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001-cap. 2674.

### Art. 15.


(Spese per lo sportello del consumatore)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della UPB 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

2.03.011 - cap. 2673.



### Art. 16

(Spese per la carta tecnica regionale)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della unità previsionale di base 05.1.008-cap. 5804 della parte spesa del bilancio 2011 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001-cap. 2670.

### Art 17

(Piano di sviluppo rurale 2007/2013 –  
Anticipazione fondi 'Agea)

1. E' autorizzata, per l'anno 2011, a titolo di anticipazione all'Agea su fondi del Reg. Cee 1698/2005, per il finanziamento delle misure del PSR 2007/2013 dove la Regione Umbria è beneficiario finale, la spesa di euro 2.000.000,00 (UPB 07.2.014-cap. 8200).

### Art. 18

(Avvio delle misure di assistenza tecnica del  
Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013)

1. Al fine di garantire l'avvio delle attività di assistenza tecnica previste dalla misura 551 dal Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2007-2013, è autorizzata, per l'anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005 la spesa di euro 200.000,00 (UPB 02.1.013-cap. 286 - Rif. Entrata UPB 3.02.001-cap. 2753)

### Art. 19

(Fondo per finanziamento del programma  
FAS)

1. Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2011 è iscritto, nell'importo di euro 100.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, il fondo per il finanziamento del programmi FAS -Fondo per le aree sottoutilizzate – nell'unità


---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

previsionale di base 16.2.003 di nuova istituzione denominata "Fondo per il finanziamento del programma FAS" (cap. 9720).

2. Il Fondo è alimentato con le risorse statali iscritte nella unità previsionale di base dell'entrata 4.03.018 di nuova istituzione denominata "Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il programma FAS" (cap. 2180) e costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma presentate o da presentare agli organi statali.
3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei programmi, provvede con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche ai piani finanziari dei programmi di cui al comma 2.



**Art. 20.**

(Apertura di credito a favore  
dei funzionari delegati)

1. Per l'anno 2011 sono autorizzate, a norma dell'art. 76 secondo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tab. P) allegata alla presente legge.

**Art. 21.**

(Rinuncia alla riscossione di entrate  
di modesta entità)

1. In relazione al disposto dell'art. 65 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare – nel corso dell'anno 2011 – ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di euro 17,00.

2. Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

**Art. 22.**

(Approvazione del bilancio pluriennale 2011-2013).

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

**Art. 23.**

(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n.2)
- b) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n.3);
- c) Agenzia Umbria ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n.30 (Appendice n.4);
- d) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n.6 (Appendice n.5);
- e) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (ISUC) di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n.6 (Appendice n.6);